IT

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 novembre 2015 nel procedimento R 1814/2014-1

# Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata alle loro spese nonché a quelle della ricorrente.

# Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

# Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE (Causa T-22/16)

(2016/C 106/43)

Lingua processuale: il portoghese

# **Parti**

Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbona, Portogallo), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) e Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M. A. Ribeiro, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

# Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, che la Banca centrale europea, non avendo dato seguito alla denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, si è ingiustificatamente astenuta dal pronunciarsi, nonostante essere stata preventivamente richiesta di agire;
- in subordine, annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Banca centrale europea;
- condannare la Banca centrale europea, ai sensi degli articoli 340 TFUE e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a risarcire i ricorrenti per un importo di EUR 4 199 780,43, oltre interessi di mora al tasso legale fino ad avvenuto pagamento;
- condannare la Banca centrale europea alle spese, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

# Motivi e principali argomenti

- 1. Diniego infondato, stanti l'omissione e l'astensione dal pronunciarsi, della richiesta di agire formulata alla Banca centrale europea attraverso la denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, relativa ad atti illeciti e infondati compiuti dal Banco de Portugal.
- 2. Assenza di imparzialità, di trasparenza, di integrità, di competenza, di efficienza e di responsabilità, nonché violazione dell'uguaglianza davanti alla legge (violazione dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali).

- 3. Violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere.
- Protezione e trattamento favorevole della IC Millenium/Bcp relativamente all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e alla violazione degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione della circolazione dei capitali.
- 5. Violazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)

(Causa T-24/16)

(2016/C 106/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mueloliva, SL (Cordova, Spagna)

# Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «FONTOLIVA» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 107 792

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1813/2014-2

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare integralmente la decisione impugnata;
- rettificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel presente ricorso e dichiarare il riconoscimento della protezione al marchio internazionale n. 1 107 792 FONTOLIVA nell'Unione europea;
- condannare l'UAMI a sopportar le spese sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all'UAMI;
- condannare la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI.

# Motivi invocati

- Estinzione del marchio spagnolo anteriore n. 780 071 FUENOLIVA;
- Insufficienza della prova di uso effettivo del marchio anteriore;